



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 502 DEL 22.6.2001

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 66 della F.I.G.C. pubblicato in data 21 giugno 2001:

“ “ “

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PER LE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE CIRCA I TRASFERIMENTI DI CALCIATORI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002.

Il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), ritenuto di dover regolamentare i trasferimenti ed i tesseramenti di calciatori, ivi compresi quelli provenienti da Federazioni estere, per la stagione sportiva 2001/2002 nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 5, 6 e 12 della legge 23.3.1981 n. 91, stabilisce le seguenti disposizioni regolamentari:

1) SOCIETA' CLASSIFICATE IN FASCIA "A"

Sono inserite in tale fascia le Società che presentano, un rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo 2001 non inferiore a 3 ovvero non inferiore a 2, 10 purché, in tale seconda ipotesi, non inferiore a 3 al 30 giugno 2000.

I ricavi da considerare ai fini del rapporto si riferiscono a quelli conseguiti nell'esercizio 1999/2000 e sono quelli previsti dall'art. 86 punto 4) delle N.O.I.F.

In presenza di ricavi di competenza del periodo 1.7.2000/ 31.3.2001 - costituiti da: ricavi di gare e abbonamenti, contributi da Lega, contributi da Enti (aventi carattere ordinario), contributi da altri (con continuità almeno triennale), sponsorizzazioni e altri proventi di cui al comma 4 dell'art. 86 delle N.O.I.F. e, per le sole Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, il saldo utili/perdite da negoziazione diritti pluriennali, desunti dalla contabilità sociale- superiori a quelli indicati nei prospetti periodici esercizio 2000/2001, il rapporto ricavi/indebitamento può essere commisurato ai primi anziché ai secondi.

Per le società promosse alla serie superiore nella stagione sportiva 2001/2002, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere aumentati del 60% ai fini del calcolo del rapporto ricavi/indebitamento al 31.3.2001, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore. Inoltre, per le sole Società retrocesse dalla Serie B alla Serie C/1 nella stagione sportiva 2001/2002, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere diminuiti dell'importo dei proventi dei diritti radio-

televisivi e dei contributi percepiti dalla Lega ed aumentati del contributo speciale di retrocessione di Lmil. 2.500.

L'indebitamento, riferito alla data del 30.6.2000 e del 31.3.2001, comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, con le eccezioni e specificazioni di cui all'art. 86 punti 5) e 6) delle N.O.I.F.

Le Società, inoltre, ai fini della determinazione dell'indebitamento da utilizzare per la composizione del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31.3.2001, non devono considerare i debiti derivanti da operazioni di fattorizzazione relative sia ai crediti per diritti radio-televisivi, sia ai crediti per operazioni di trasferimenti e, per le Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, ai crediti derivanti da contratti di sponsorizzazione, regolarmente depositati presso la Lega stessa.

Possono, altresì, essere considerati i crediti derivanti da operazioni di cessione di calciatori, italiani o non, a società affiliate a Federazioni estere nell'ambito dell'Unione Europea, mentre al di fuori di tale ambito, saranno necessarie adeguate e comprovate garanzie bancarie che garantiscano l'incasso e i crediti riconosciuti dalle Leghe di appartenenza ed accertati nella contabilità sociale.

Anche i debiti per operazioni di trasferimento relativi alle stagioni sportive 2001/2002 e successive, garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa conforme al modello predisposto dalla Lega, non devono essere considerati nella determinazione dell'indebitamento da utilizzare per la composizione del rapporto Ricavi /Indebitamento al 31 marzo 2001.

Per l'ipotesi in cui il soggetto al trasferimento di calciatori sia una Società non Italiana, purché appartenente a Federazione Estera nell'ambito della Unione Europea, i debiti non devono essere considerati ai fini della determinazione del rapporto Ricavi Indebitamento al 31.3.2001, a condizione che siano garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa secondo il modello predisposto dalla Lega e vi sia rinuncia da parte del fidejussore e da parte del richiedente il rilascio della fidejussione, nel caso di terzo, al diritto di regresso o di rivalsa nei confronti della Società di calcio, nonché rinuncia da parte della Società cessionaria ad una azione nei confronti della Società cedente, se non dopo il mancato adempimento da parte del fidejussore.

La polizza fidejussoria assicurativa deve essere emessa, secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti, da impresa di assicurazione benvista allo Stato Italiano ed avente, l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standard & Poor's, o Aaa se accertato dalla Moody's. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+eAA per Standards & Poor's, Aa1 e Aa per Moody's l'accettabilità della polizza fidejussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega Nazionale Professionisti.

Per i debiti verso Enti Previdenziali ed Assistenziali e verso l'Erario, per i quali esiste regolare delibera di rateizzazione concessa dagli stessi, rileverà, ai fini del calcolo dell'indebitamento, l'importo delle sole rate scadenti nella stagione sportiva 2001/2002.

Ai fini dell'accertamento di quanto precede, la situazione dell'indebitamento al 30.6.2000 ed al 31.3.2001, nonché il riepilogo dei ricavi conseguiti nell'esercizio 1999/2000, dovranno essere redatti sui modelli predisposti dalla F.I.G.C.. Detti modelli

dovranno essere firmati dal legale rappresentante della società e dai componenti del collegio sindacale.

Le società ricomprese in questa fascia sono ammesse alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori per la stagione sportiva 2001/2002, alle condizioni previste dal successivo punto 3.

2) SOCIETA' CLASSIFICATE IN FASCIA "B"

Sono inserite in tale fascia le società che, ai fini del rapporto Ricavi/Indebitamento, non possono essere incluse nella fascia A o che, comunque, presentano una delle seguenti situazioni:

- a) abbiano debiti verso gli Enti previdenziali o verso l'Erario per ritenute effettuate da più di due mesi e non versate;
- b) non abbiano provveduto a sanare le irregolarità contestate dalla F.I.G.C. per le quali sia stata disposta la sospensione o la decadenza dai contributi federali;
- c) presentino, alla data della attribuzione delle fasce, le seguenti irregolarità:
 - non abbiano depositato nelle forme di legge o non abbiano rimesso alla F.I.G.C. il bilancio chiuso al 30.6.2000;
 - non abbiano adottato i provvedimenti di ricostituzione del capitale sociale in costanza delle condizioni di cui all'art. 2447 codice civile;
 - si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2448 punto 3 codice civile;
 - non abbiano rimesso la situazione dell'indebitamento al 31.3.2001 ed il riepilogo dei ricavi dell'esercizio 1999/2000;
 - abbiano in corso, su proposta della CO.VI.SO.C., l'attivazione della procedura di cui all'art. 13 della Legge 91/81;
 - abbiano deliberato la procedura di liquidazione ai sensi del codice civile.

Le società ricomprese in tale fascia non potranno essere ammesse ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni stesse trovino integrale copertura in precedenti o contestuali cessioni.

Le società che si trovassero nella situazione di cui all'art. 2447 c.c. o in stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2448 c.c., potranno solo effettuare operazioni di cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori.

Le società in questione potranno, comunque, esercitare i diritti di opzione e contro opzione contrattualmente già previsti, a condizione che l'ammontare dell'operazione sia contestualmente versato per intero alla Lega, con la dimostrazione che esso proviene dal finanziamento dei soci in c/aumento capitale di almeno pari importo.

Non saranno, comunque, iscritte ai Campionati di competenza quelle società che non saranno in possesso, avendoli acquisiti anche attraverso operazioni di trasferimento di calciatori, di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni in ordine alla ammissione ai Campionati 2001/2002.

- 3) Sulla scorta delle precedenti disposizioni:
- a) Per le società in FASCIA "A", la c.d. campagna trasferimenti può chiudersi con saldo attivo o saldo passivo. In caso di saldo passivo, la società dovrà prestare a garanzia:
 - 1. Fideiussione bancaria secondo modello conforme a quello predisposto dalle rispettive Leghe;
 - 2. Per le sole società di serie A e di serie B polizza fidejussoria assicurativa emessa, secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti, da impresa di assicurazione benvisa allo Stato Italiano ed avente l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standard & Poor's, o Aaa se accertato dalla Moody's. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+eAA per Standards & Poor's, Aa1 e Aa per Moody's l'accettabilità della polizza fidejussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega Nazionale Professionisti.
 - 3. Per le sole società di serie A e di serie B, a insindacabile giudizio della Lega Nazionale Professionisti, cessione dei crediti annuali, maturati sino al 31 marzo 2002, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti per conto delle Società affiliate.
 - b) Per le società in FASCIA "B", la c.d. campagna trasferimenti dovrà chiudersi in attivo o, al più in pareggio. Pertanto, la società dovrà prima cedere e poi eventualmente acquisire.
- 4) Le società provenienti dalla Divisione Interregionale, neopromosse nella Serie C/2 Divisione (C/2), per la stagione sportiva 2001/2002 e quelle che disputano la loro prima stagione professionistica nel corrente campionato, sono classificate comunque in "FASCIA A".
- 5) Le Società incluse in fascia B possono comunque essere ammesse alla fascia A laddove dimostrino, con una nuova situazione da redigersi alla data del 30.4.2001, al 30.5.2001, o al 30.6.2001 di trovarsi nelle condizioni delle società ammesse alla suddetta fascia A.
- 6) La Lega Nazionale Professionisti e la Lega Professionisti Serie C forniranno alla F.I.G.C. eventuali altri elementi a loro conoscenza, idonei per una corretta valutazione della situazione economico/patrimoniale delle Società.
- 7) La F.I.G.C. trasmetterà alle Leghe competenti, incaricate del rilascio del visto di esecutività dei contratti conclusi durante il periodo regolamentare, i dati relativi alla posizione delle singole Società in ordine agli aspetti di cui sopra e le variazioni nascenti da operazioni successive compiute.

e Leghe, per garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, chiederanno fidejussione bancaria per l'importo dello sbilancio definitivo (impegni triennali inclusi).

La Lega Nazionale Professionisti, richiederà, per l'importo dello sbilancio passivo definitivo con pagamenti biennali, triennali o quadriennali, fidejussione bancaria. Ove acquirente sia una Società di Serie A, il venditore, in caso di pagamento pluriennale, può concedere che le rate di pagamento previste per il secondo terzo e quarto anno non siano coperte da fidejussione bancaria. In questo caso la Società cessionaria rilascerà direttamente alla Società cedente una lettera di impegno della Società e di impegno personale del Presidente e/o Amministratore Delegato della stessa, per i debiti relativi al secondo, terzo e quarto anno. Ciò alla condizione che la Società cedente, per ogni singola operazione di trasferimento, rinunci per iscritto affinché la Lega Nazionale Professionisti richieda alla Società cessionaria per la stessa operazione di trasferimento ai calciatori fidejussione bancaria per gli impegni pluriennali. Le lettere di impegno, rilasciate dalle Società cessionarie alle Società cedenti per le operazioni di trasferimento calciatori con pagamento pluriennale non garantite da fidejussione bancaria, saranno depositate presso la Lega Nazionale Professionisti in allegato agli accordi in bollo di trasferimento di calciatori.

Le Società di Serie A, che non hanno rilasciato le fidejussioni bancarie per gli impegni biennali, triennali e quadriennali, dovranno, prima dell'iscrizione al campionato della stagione sportiva successiva, presentare alla Lega Nazionale Professionisti fidejussione bancaria per lo sbilancio passivo del secondo anno non coperto da fidejussione bancaria. Mentre resteranno in essere gli impegni personali già sottoscritti per gli anni successivi. Così per le stagioni sportive successive relative agli sbilanci passivi triennali e quadriennali.

In ipotesi di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, la Società di Serie A che non abbia rilasciato fidejussione bancaria pluriennale per esplicita rinuncia in tal senso della società venditrice, per potersi iscrivere al Campionato di Serie B dovrà rilasciare fidejussione bancaria per tutti gli sbilanci passivi per gli anni in cui la Società risulti debitrice.

La Lega Nazionale Professionisti provvederà a tutti questi adempimenti ma comunque non garantisce la parte di esecuzione non coperta da fidejussione bancaria.

La fidejussione bancaria e, ove previsto, per le sole Società di serie A e di serie B, la polizza fidejussoria assicurativa, emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti di cui sub 3.a.2), dovrà riportare, anche, esplicita dichiarazione della banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché alla surroga ed al regresso nei suoi confronti, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno controgarantito la fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa.

La Lega Nazionale Professionisti, a suo insindacabile giudizio, inoltre, per le sole Società di serie A e di serie B, per garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse Società, potrà richiedere, in alternativa o congiuntamente alle altre forme sopra previste, la cessione dei crediti annuali, maturati sino al 31 marzo 2002, derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti radiotelevisivi effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti per conto delle Società affiliate.

Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria per quanto riguarda solo il secondo anno, anche in caso di saldo attivo per la prima stagione sportiva, e anche se quest'ultimo dovesse altresì coprire l'importo dell'intera operazione.

- 9) Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla banca.

In tale modo si sarà ottenuto il previsto incremento dei mezzi propri.

- 10) Le Società aderenti alla Lega Professionisti Serie C, ove il costo per emolumenti ai calciatori per la stagione sportiva 2001/2002 - derivanti da prolungamento di contratto o contratti pluriennali stipulati nella stagione sportiva 2000/2001 - non rientri nella relativa voce di budget tipo approvato dal Consiglio Federale (o dal Commissario Straordinario) (Lmil.2.400 = per la C/1 e Lmil. 1.300= per la C/2), dovranno rilasciare entro il 18 luglio 2001 fidejussione bancaria finalizzata al pagamento di emolumenti a tesserati secondo i seguenti scaglioni:

- a) per eccedenza fino al 35% del budget tipo, fidejussione del 35% dell'eccedenza;
b) dal 36% al 70% del budget tipo, fideiussione del 45% dell'eccedenza;
c) oltre il 70% fideiussione del 60%.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro

502/1724